

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 574/1999 DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 1999

che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare, l'articolo 100 C,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

- (1) considerando che l'articolo 100 C del trattato stabilisce che il Consiglio determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri;
- (2) considerando che la compilazione dell'elenco comune contenuto nell'allegato del presente regolamento è un passo importante verso l'armonizzazione delle politiche in materia di visti; che l'articolo 7 A, secondo comma del trattato prevede in particolare che il mercato interno comporti uno spazio senza frontiere nel quale è assicurata, tra l'altro, la libera circolazione delle persone secondo le disposizioni del trattato; che gli altri elementi dell'armonizzazione delle politiche in materia di visti, compresi i requisiti per il rilascio, sono stabiliti in ambito appropriato;
- (3) considerando che nel compilare tale elenco comune occorre tener conto soprattutto dei rischi in materia di sicurezza e di immigrazione clandestina; che occorre inoltre tener conto delle relazioni internazionali tra gli Stati membri e i paesi terzi;
- (4) considerando che il principio secondo cui uno Stato membro non può esigere alcun visto da una persona che intende varcare le sue frontiere esterne, qualora essa sia in possesso di un visto rilasciato da un altro Stato membro che soddisfa i requisiti armonizzati per il rilascio dei visti ed è valido in tutta la Comunità, o qualora essa sia in possesso di un documento appropriato rilasciato da uno Stato membro, dovrebbe essere stabilito in ambito appropriato.
- (5) considerando che il presente regolamento non dovrebbe vietare agli Stati membri di decidere le modalità secondo cui i cittadini di paesi terzi che

risiedono regolarmente nel loro territorio possono ritornarvi dopo essersi assentati dal territorio degli Stati membri dell'Unione durante il periodo di validità del loro documento di soggiorno;

- (6) considerando che per tener conto dei casi particolari che giustificano una deroga al principio dell'obbligo del visto, gli Stati membri possono esimere da tale obbligo determinate categorie di persone, in conformità del diritto internazionale pubblico o delle consuetudini vigenti;
- (7) considerando che, data la diversità delle disposizioni nazionali applicabili agli apolidi, alle persone che hanno lo status di rifugiato e alle persone in possesso di un passaporto o di un documento di viaggio rilasciato da un'entità o da un'autorità territoriale non riconosciuta come Stato da tutti gli Stati membri, gli Stati membri possono decidere in merito all'obbligo del visto per queste categorie di persone qualora detta entità o autorità territoriale non figuri su tale elenco comune;
- (8) considerando che l'aggiunta di nuove entità a questo elenco deve tener conto delle implicazioni diplomatiche e degli orientamenti presi dall'Unione europea in materia; che in ogni caso l'inserimento di un paese terzo in tale elenco comune lascia del tutto impregiudicato il suo status internazionale;
- (9) considerando che la determinazione dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri deve effettuarsi gradualmente; che gli Stati membri si sforzano costantemente di armonizzare le loro politiche in materia di visti nei confronti dei paesi terzi che non figurano in tale elenco comune; che le presenti disposizioni non devono pregiudicare la realizzazione della libera circolazione delle persone, prevista dall'articolo 7 A del trattato; che durante il primo semestre del 2001 la Commissione dovrebbe stendere una relazione sul grado di armonizzazione raggiunto;

⁽¹⁾ GU C 11 del 15. 1. 1994, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 128 del 9. 5. 1994, pag. 350 e parere reso il 10 febbraio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).